



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhia “**

Piazza Giovanni XXIII N. 5 - Tel. 016194386 Cod. Fisc. 93005210021 Cod. Mecc.

VCIC803002 – Sito [www.icsanthesia.edu.it](http://www.icsanthesia.edu.it) - E-mail : [vcic803002@istruzione.it](mailto:vcic803002@istruzione.it)

Pec. [vcic803002@pec.istruzione.it](mailto:vcic803002@pec.istruzione.it)

13048 SANTHIA' ( VC)

Prot. N. 3898

Santhia, li 27/05/2022

## **PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER L' ISTRUZIONE PARENTALE**

Documento approvato dal Collegio docenti con delibera n. 40 del 16/05/2022

Dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 18/05/2022

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o homeschooling, è la scelta di una famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli. Può coprire tutto il percorso di studi, dalle scuole primarie fino al termine dell'obbligo scolastico. Secondo le leggi italiane, l'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole primarie e secondarie statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente. Qualora i genitori decidano di ricorrere all'educazione parentale, la responsabilità dell'assolvimento dell'obbligo scolastico viene assunta direttamente dalla famiglia.

### **Principali Riferimenti normativi**

**Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;**

**D. Lgs. n. 297/1994 art. 111 e seguenti;**

**O.M. n. 90/2001 art. 4,6,8;**

**D. Lgs n. 59 / 2004 art. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;**

**D. Lgs. n. 296/2006 art.1 comma 622;**

**D. Lgs n. 76 / 2005 art. 1 commi 4 e 5;**

**C.M. n. 93 prot. 2471 / Dip./segr. Del 23/12/2005;**

**C.M. n. 35 del 26/03/2010;**

**C.M. n. 27 del 5/4/2011;**

**C.M. n. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);**

**D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017;**

**D.M. n. 741 del 2017 art. 3;**

**D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021.**

**Costituzione italiana**

**Art. 30** – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (...).

**Art. 33** – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (...).

**Art. 34** – La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è gratuita.

**D.L. n. 297/1994, art. 111 (Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico)**

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

**Decreto ministeriale n. 489/2001, art. 2 comma 1:**

“Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.

**Decreto Legislativo n. 76/2005, art. 1 (Diritto- dovere all'istruzione e alla formazione), comma 4**

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

**Circolare 93 del 23/12/2005**

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

**Nota ministeriale 5693 del 20 giugno 2005: (...)**

- i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno;
- tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;

- la capacità tecnica da accertare mira a garantire l'interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.

**Legge n.296/2006, art. 1, comma 622:**

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età.”

**Circolare n. 35 del 23/12/2010**

All'obbligo si adempie: (...) -con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76). Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

1. ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; (...)

**Circolare ministeriale n. 110 del 29/11/2011**

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

I genitori che desiderano intraprendere la strada dell'istruzione parentale devono:

- a. formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale scelgono di avvalersi dell'istituto dell'Istruzione Parentale.
- b. Allegare alla dichiarazione l'autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farla autonomamente o in alternativa l'intenzione di appoggiarsi a docenti privati.

**Decreto legislativo n 62/2017, art. 23:**

" In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

**Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, art. 3 e 4:**

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Requisiti di ammissione.

Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento.

**OM esami di Stato Primo ciclo n. 52 del 3 marzo 2021 - a.s. 2020/2021**

**OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

(...) L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà”;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 13/23 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

### **MODALITÀ E VERIFICA DELL’ASSOLVIMENTO**

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.

### **ADEMPIMENTI**

- La famiglia deve presentare ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell’istruzione parentale alla scuola “del territorio di residenza”, da intendersi per il primo ciclo come l’istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell’alunno, per il secondo ciclo l’istituzione scolastica più vicina tra quelle nella cui offerta formativa è presente l’indirizzo di studio prescelto; in entrambi i casi va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito territoriale.
- La scelta dell’istruzione parentale, come previsto dall’art. 1 comma 4 D.lgs. 76/2005, va comunicata all’ Autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 D.lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso un’istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la

comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione.

- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica o economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli.
- Dal momento in cui l'istituzione scolastica riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. Come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata, la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione.
- Alla famiglia non va richiesto né imposto preventivamente un progetto didattico-educativo, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità; in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo richiedendo le eventuali integrazioni.
- L'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza.
- Al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- In caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che come detto rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.
- L'istituzione scolastica è responsabile della registrazione al SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità.

### **ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI**

#### **Candidati**

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva, di

sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità **entro il 30 di aprile** presso una scuola statale o paritaria o di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di Stato **entro il 20 marzo**. Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale<sup>1</sup> l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno

scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

#### **Requisiti di ammissione**

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

#### **Esami di idoneità e di Stato**

L'ordinamento scolastico italiano è fondato su valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

---

1

<sup>1</sup> Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano una dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.

Quelli intermedi riguardano la idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie). I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del T.U. n. 297/1994 al comma 1 prevede che: "per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità".

L'ultima C.M. n.35 del 26/03/2010 regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

1. ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
2. coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
  - a) ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
  - b) al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio, perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.

Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal M.I.

La domanda per sostenere l'esame va fatta entro il 30 aprile di ogni anno (C.M. n. 27/2011, D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021). Le norme dettate dal M.I. regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato. Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.Lgs. n. 59/2004; artt. 192 e 193 T.U. n. 297/1994; D.P.R. n. 122/2009). Nel nostro ordinamento (**indicazioni nazionali**) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (**gli obiettivi di apprendimento**).

**È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.** A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame il progetto didattico – educativo svolto dall'alunno durante

l'istruzione parentale e **dimostrare il loro collegamento – riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.**

Nel nostro ordinamento, (cfr. Indicazioni Nazionali – Decreto 16 Novembre 2012 n. 254) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso attraverso il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che saranno oggetto di verifica da parte dell'esaminatore al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento. Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come evince la nota prot. n. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione sono disciplinati ai sensi dell'art. 10 commi 1, 4, 7 e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 62/2017. Gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal D.Lgs. n. 62/2017 e del D.M. n. 741/2017.

#### **Sedi di esame**

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

#### **Domande di iscrizione e termini previsti**

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per gli alunni/e in istruzione parentale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta.

**L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo** (si consideri il curricolo per lo sviluppo delle competenze, pubblicato anche sul sito [www.icsanthia.edu.it](http://www.icsanthia.edu.it)).

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di

scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

### **Commissione d'esame di idoneità**

L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Gli alunni in istruzione parentale che devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono equiparati a candidati privatisti.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **Composizione della commissione d'esame**

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

### **Calendario d'esame e prove d'esame**

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica entro il 30 giugno.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle

competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

### **Svolgimento delle prove nazionali Invalsi**

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 gli alunni partecipano alle prove nazionali di italiano matematica e inglese predisposte dall'INVALSI, secondo specifici calendari per ciascuna istituzione scolastica. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Gli alunni in istruzione parentale, equiparati a candidati privatisti, (Indicazioni Operative INVALSI del 23/03/18) una volta presentata domanda per l'esame di idoneità sono tenuti anche allo svolgimento delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado (lo svolgimento della prova è "requisito fondamentale" per l'ammissione all'esame finale). Qualora la richiesta del genitore arrivasse fuori tempo utile per la calendarizzazione delle prove durante le finestre di somministrazione confermate dalla scuola, l'ente nazionale ha previsto una fase di somministrazione successiva. Per situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento completo delle prove, l'Invalsi provvede ad individuare ulteriori date non oltre maggio, per dare modo a tutti gli alunni di effettuare le prove che, sono requisito di accesso all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

### **Esame di Stato conclusivo del I ciclo**

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

- I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il **20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento;

- I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

### **Cedole per i libri di testo**

La cedola libraria è un ammontare in euro stabilito dallo Stato di anno in anno, che viene speso dal Comune di residenza per coprire l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole Primarie del territorio. Per la richiesta, i genitori devono rivolgersi al Comune di residenza, richiedendo il piano per il diritto allo studio ed eventualmente come accedere al contributo.

\*\*\*

L'istituto accoglie le richieste per gli esami di idoneità di alunni provenienti da altre scuole nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie, ma tale possibilità, in caso di un numero troppo elevato di richieste, sarà valutata accuratamente e le richieste saranno accolte in ragione dei limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza, delle norme di sicurezza, della disponibilità di risorse presenti nel FIS di istituto (relativamente all'organizzazione e all'espletamento delle operazioni necessarie all'organizzazione degli esami di idoneità) salvo il caso di alunni "interni" per i quali l'Istituto risulta vigilante.

Allegati:

1. Modulo per il ritiro dell'alunno (entro il 15 marzo)
2. Modulo *dichiarazione dei genitori: istruzione parentale*
3. Modulo di domanda *richiesta esame annuale di idoneità/esame di stato*

### **Allegato 1- MODULO RITIRO ALUNNO/A DALLA FREQUENZA SCOLASTICA**

#### **MODULO RITIRO ALUNNO/A DALLA FREQUENZA SCOLASTICA**

(Scadenza termine di presentazione della comunicazione di ritiro:15 marzo di ciascun anno)

AI DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO S. IGNAZIO DA SANTHIA' DI SANTHIA'

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n \_\_, Tel \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

e

la sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n \_\_, Tel \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**GENITORI/TUTORI**

dell'alunno/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, frequentante nell'a.s. \_\_\_\_\_ la classe \_\_\_\_\_ sez \_\_\_ della [ ] scuola primaria [ ] scuola secondaria I grado

**COMUNICANO**

- di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola in data odierna

**DICHIARANO**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:

- che intendono provvedere direttamente all'istruzione del/la proprio/a figlio/a avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del/la proprio/a figlio/a per l'a.s. \_\_\_\_\_;
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso \_\_\_\_\_ con indirizzo \_\_\_\_\_

- che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei (capacità e possibilità tecniche ed economiche) per impartire tale istruzione al/la proprio/a figlio/a avvalendosi anche della collaborazione di professionista competenti sul piano culturale e didattico: \_\_\_\_\_ (indicare eventuale nome di docente privato o associazione culturale di riferimento)

A tal fine comunicano:

Titolo di studio padre \_\_\_\_\_

Titolo di studio madre \_\_\_\_\_

- che si impegnano a presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, così come previsto dalle CC.MM. n.35/2010 e 48/2012:
  - all'esame di idoneità (da sostenere ogni anno) nel caso in cui si assolve all'obbligo scolastico mediante istruzione parentale;
  - all'esame di idoneità nel caso in cui l'alunno frequenti una scuola non statale e non paritaria e si intenda iscriverlo a scuole statali o paritarie, nonché - in ogni caso - al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado;
  - all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- di prendere atto che a partire da oggi il/la proprio/a figlio/a perde la qualità di alunno/a di codesto Istituto e la qualifica di alunno/a di scuola statale;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori dell'alunno/a

Santhià, \_\_\_\_\_

Firma del padre<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Firma della madre<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali**

(ex art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.)

I sottoscritti dichiarano di aver letto l' "Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie" pubblicata nel sito web dell'Istituto Comprensivo S. Ignazio da Santhià di Santhià

Roma, \_\_\_\_\_

Firma del padre<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
 madre<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Firma della

Si allega:

- fotocopia documento identità del padre
- fotocopia documento identità della madre

**Allegato 2-DICHIARAZIONE DEI GENITORI:ISTRUZIONE PARENTALE**

AI DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO S. IGNAZIO DA SANTHIA' DI SANTHIA'

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ in possesso del seguente titolo di studio

\_\_\_\_\_ e la  
sottoscritta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ in possesso del seguente titolo di studio

\_\_\_\_\_ ambedue residenti a \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_

cap \_\_\_\_\_

genitori di

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ che frequenterà/frequenta la classe \_\_\_\_\_,

scuola \_\_\_\_\_ a.s. \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**  
**sotto la propria responsabilità**

- di ritirare il proprio figlio dalla frequenza della scuola in data odierna
- di volersi avvalere della facoltà di provvedere all'istruzione del \_\_\_ propri \_\_\_ figli \_\_\_ nel grado corrispondente alla classe \_\_\_\_\_ primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del \_\_\_ loro figli \_\_\_ per l'anno scolastico 20\_\_\_/20\_\_\_
- che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al \_\_\_ propri \_\_\_ figli \_\_\_
- di provvedere o di aver provveduto ad inviare comunicazione della decisione ad avvalersi dell'Istruzione parentale all'Amministrazione Comunale nella persona del SINDACO
- che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L. vo 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione.
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso \_\_\_\_\_, con indirizzo \_\_\_\_\_
- che si impegnano a mantenere contatti con la scuola, per ricevere informazioni e per comunicare eventuali variazioni;
- che si impegnano a produrre domanda di ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge;
- che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al \_\_\_ propri \_\_\_ figli \_\_\_ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva, ovvero l'esame di stato conclusivo di ciclo presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata;
- che si impegnano a comunicare in tempo utile a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;
- di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità

Si allegano:

- fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti dell'alunno

Santhià, \_\_\_\_\_

In fede

Il padre \_\_\_\_\_

La madre \_\_\_\_\_

***Allegato 3-RICHIESTA ESAME ANNUALE DI IDONEITÀ/ESAME DI STATO***

Al Dirigente Scolastico

I. C. "S. Ignazio da Santhià " di Santhià

**Oggetto: Richiesta esame di idoneità/licenza primo ciclo**

I sottoscritti \_\_\_\_\_ padre nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ madre nata a  
\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
dell'alunno/a \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

### CHIEDONO

Per .....(DATI ALUNNO/A)  
NATO

A.....IL.....  
.....

- l'ammissione agli esami di idoneità per la classe \_\_\_\_\_ della Scuola  
Primaria/Secondaria di 1° grado a.s. \_\_\_\_/\_\_\_\_ presso codesto istituto nella  
sessione unica dell'anno scolastico 202\_/202\_;
- che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso la vostra Scuola l'Esame di Stato  
conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di privatista nella sessione unica  
dell'anno scolastico 202\_/202\_;

A tal fine allegano i Programmi di lavoro svolti e **dichiarano:**

- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe \_\_\_\_\_, alla quale  
era iscritto/a (indicare la classe e la scuola di provenienza  
\_\_\_\_\_) e dalla quale si è ritirato/a il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe \_\_\_\_\_, acquisita da  
esame del precedente anno di scuola parentale conseguito  
il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_;
- che ha studiato le seguenti lingue straniere: \_\_\_\_\_
- di non aver presentato e di non presentare altra domanda di questo tipo ad altra scuola;
- che il candidato ha presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente  
Scolastico della scuola frequentata in precedenza (per coloro che hanno frequentato altre  
scuole e hanno interrotto formalmente la frequenza);
- che il candidato ha effettuato l'istruzione parentale, così come comunicato al Dirigente  
Scolastico della scuola (specificare denominazione e indirizzo)  
\_\_\_\_\_ e al Sindaco di \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_, luogo \_\_\_\_\_

FIRMA

Il padre \_\_\_\_\_

La madre \_\_\_\_\_

**ALLEGATI:**

- a) Programmi d'esame, Progetto didattico educativo/piani di studio svolti controfirmati dall'alunno e dal genitore
- b) Fotocopia documenti d'identità e codice fiscale di entrambi i genitori
- c) Fotocopia documento d'identità e codice fiscale allievo
- d) Copia titolo di studio del candidato (ammissione alla classe)